BUONARROTI FOSSOMBRONI
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

www.buonarroti-fossombroni.it aris013007@istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it

Circolare n.° 5

Al personale Docente dell'Istituto
Ai Collaboratori della Dirigenza
Al DSGA
A tutto il personale ATA
LORO SEDI
Sito web

Oggetto: **Direttiva sulla Vigilanza**

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale, primariamente esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria ai Collaboratori scolastici in alcuni momenti delle attività.
La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già previsto dalle leggi, dai contratti e dai codici dello Stato italiano, ma tiene conto di quanto stabilito nel protocollo d'Istituto per il contrasto della diffusione del virus Covid-19.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo **primario** rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.
Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.
I collaboratori scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.
Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le eventuali attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza, questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.
Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

In condizioni statiche, cioè seduti ai banchi, gli alunni non possono togliere la mascherina anche se si mantengono alla distanza di 1 mt dagli altri. Non possono togliere la mascherina anche se sono in zona cattedra, ad es. per un'interrogazione. L'insegnante, quando arriva in classe, segue il percorso dalla porta fino alla cattedra, dove deve essere presente un rotolo di carta, per consentire ai collaboratori scolastici, assieme al dispenser, la pulizia del piano della cattedra e della spalliera della sedia. Tale materiale serve anche a disinfettare la tastiera del computer fisso.
Durante lo svolgimento delle lezioni, il docente non può togliere la mascherina in prossimità della cattedra, e durante le spiegazioni può muoversi fra le file dei banchi solo se tiene la mascherina. Durante le interrogazioni, l'alunno usa i guanti per scrivere e cancellare, se deve usare la LIM disinfetta la penna, si mantiene alla distanza di almeno 2 mt dal docente seduto in cattedra.
L'aula deve essere stata giornalmente pulita ed areata; la porta di accesso deve possibilmente restare sempre aperta, altrimenti la maniglia deve essere frequentemente igienizzata dal collaboratore scolastico; le finestre devono restare sempre aperte, compatibilmente con il comportamento meteorologico ed il rumore esterno. Se non è possibile, devono essere aperte sempre dalla stessa persona (docente o alunno a seconda della posizione dell'infisso), almeno ogni 20 minuti per pochi minuti.
Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno dello spazio cortilivo antistante alla scuola.
Dopo aver preso in consegna l'intera classe, nel caso in cui abbia lasciato l'aula senza sorveglianza, il Docente è responsabile per eventuali danni arrecati da un alunno a un altro. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, la repentinità ed imprevedibilità del fatto dannoso gli abbiano impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno, se possibile.
Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente (Profilo Professionale di riferimento: CCNL 2006/2009) se non per direttive prioritarie/ordine di servizio di vigilanza in altro settore. Il Collaboratore scolastico è altrettanto responsabile per i danni da omessa vigilanza.
I Collaboratori scolastici che presidiano il piano avranno cura di evitare assembramenti tra alunni di classi diverse che condividono gli stessi spazi in cui sono ubicati i servizi igienici.
I collaboratori Scolastici, per favorire nella classe l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi o altro luogo interno e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi, gli ingressi, la rampa, le pertinenze indicate nel piano di servizio, i punti di maggior criticità individuati, cioè quelli dove si possa verificare l'allontanamento di studenti oppure il transito degli stessi, e devono evitare che entrino estranei, ivi compresi alunni non facenti parte dell'istituto, ma del cui ingresso siamo chiamati a rispondere; non deve venir meno tale vigilanza, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA INGRESSO ED USCITA EDIFICIO

Al fine di regolamentare l'ingresso e l'uscita degli alunni negli edifici scolastici di entrambe le sedi all'inizio del turno di attività, si ricorda il divieto di ingresso ad estranei e si dispone che gli ingressi degli edifici siano presidiati da un collaboratore scolastico al fine di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. In entrambe le sedi sono previste entrate ed uscite dedicate, a seconda dell'ubicazione delle aule che ospitano le diverse classi; per la sede di piazza di Badia quella dalla Piazzetta delle Logge del Grano, per quella di via XXV aprile le sei porte di emergenza che si affacciano su via degli Accolti. In corrispondenza di tali porte di entrata, sono affissi cartelli segnaletici con indicate le classi stesse; nei percorsi che devono essere seguiti dagli alunni è stata predisposta una segnaletica adeguata da osservare. Gli studenti devono disporsi in fila rispettando il metro di distanziamento sociale per evitare di venire a contatto; non è consentito affiancare e superare studenti che siano davanti, per le scale non ci si appoggia se possibile ai corrimani o alle pareti e, una volta in aula o in laboratorio, lo studente si igienizza le mani. Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza. Per evitare il più possibile gli ingorghi, la scuola sarà aperta dalle ore 7.50 mentre l'inizio delle lezioni sarà alle ore 08:00; una volta entrati a scuola, gli studenti si dirigeranno direttamente nella propria classe e prenderanno posto al banco loro assegnato.

Nella fase di uscita gli alunni seguiranno il percorso indicato dalla segnaletica in base al luogo dove si trovino, rispettando la distanza di 1 metro; le vie di uscita devono essere aperte cinque minuti prima, presidiate e richiuse al termine dell'uscita. Le altre porte antincendio dovranno essere controllate, per evitare sia un deflusso irregolare, sia danneggiamenti alle medesime, causati da aperture improprie da parte degli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani e corridoi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

CAMBIO DELL'ORA E VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Durante il cambio dell'ora le finestre devono essere aperte, come la porta del locale, gli alunni possono soltanto alzarsi o spostarsi lungo le file dei banchi. Possono anche spostarsi uno alla volta all'esterno, se le dimensioni lo consentono. Il docente o eventualmente il collaboratore scolastico devono vigilare.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, *i Collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti*, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze.

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula.

Il Docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente, che era in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza.

I Docenti sono, pertanto, tenuti a non attardarsi all'interno delle aule che devono lasciare. Avranno cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella.

Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività.

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso alla Dirigenza o ai suoi delegati.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della

sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto. In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al dirigente o al vicario anche tramite la segreteria.
In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Durante lo svolgimento della ricrezione gli studenti resteranno in aula e non potranno recarsi ai sevizi igienici per evitare assembramenti. Per lo stesso motivo agli studenti è interdetto l'uso del bar (sede di via XXV aprile). Per l'acquisto delle colazioni si procederà tramite il servizio della lista, gestita esclusivamente dai Collaboratori scolastici.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo in aula per poter vigilare sugli studenti, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone.
I Collaboratori scolastici durante l' intervallo vigileranno, oltre che nei corridoi , nelle zone in cui siano presenti i servizi.
I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

USCITA DALLA CLASSE IN ORARIO DIDATTICO

L'uscita dall'aula è consentita solo in casi eccezionali ed in tal caso l'alunno, dopo aver richiesto e ottenuto il permesso dal docente, si alza dal banco e, percorrendo il corridoio tra le file, si reca alla porta e quindi all'esterno, dove deve essere sorvegliato dal collaboratore scolastico.
Gli studenti potranno recarsi in bagno durante le lezioni, uno per volta, per evitare assembramenti e per consentire un'igienizzazione continua dei bagni da parte dei Collaboratori scolastici. Al rientro, lo studente si disinfetta le mani. L'insegnante annoterà le uscite dei singoli alunni. E' vietato l'accesso al tunnel sotterraneo o alla rampa esterna della sede di via XXV aprile; tale accesso dovrà essere sorvegliato e i docenti, gli alunni dei quali stazionano sulla rampa, saranno chiamati a risponderne.
Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezionale decisione.
Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti provvederanno autonomamente.
E' vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula e sottrarli alla vigilanza del docente; tali situazioni devono essere segnalate alla Dirigenza/Vicepresidenza.
Durante l'orario scolastico, per validi motivi personali e secondo le disposizioni del regolamento, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA E NEI LABORATORI

In entrambe le sedi, durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o di tipo alternativo, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dal docente dell'ora di lezione assegnata.
La sorveglianza nella palestra e nei laboratori è affidata al Docente di riferimento, il collaboratore vigila nelle pertinenze. E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e di laboratorio, vigilando sulle attrezzature e sul loro uso; devono essere tempestivamente

segnalate alla dirigenza (per iscritto) manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra o nei laboratori. E'importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio e qualunque danneggiamento nelle aule.
Nei laboratori dovranno essere garantite le stesse misure di distanziamento previste per le aule, ovvero 2 mt tra alunni e insegnante, 1 mt tra le rime buccali degli alunni. Al termine della lezione è necessario igienizzare gli strumenti utilizzati, i banconi e le sedie, oltre che aerare i locali.
Per le attività sportive si privilegeranno prioritariamente gli spazi all'aperto, comprese le aree pubbliche e i parchi cittadini, in palestra gli sport individuali mantenendo un distanziamento minimo di 2 mt tra gli alunni e tra alunni e insegnante. Sono sconsigliati gli esercizi con l'uso di attrezzi che andrebbero disinfettati ogni volta che fossero usati dal singolo studente o dal docente.
Sia le palestre che i laboratori dovranno essere puliti ed igienizzati dai Collaboratori scolastici ad ogni cambio di classe.

VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno o dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare, se non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ogni idoneo provvedimento, quale:

- la richiesta di immediata sostituzione di strumentazioni mal funzionanti con altre prive di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- ricercare in fase organizzativa o tramite l'organizzatore, strutture alberghiere adeguate; in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione. E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore. Si ricorda la recente normativa sugli autobus e mezzi di trasporto.

SUGLI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.
In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo
Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:
1. Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato.
2. Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "118".
3. L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il Collaboratore scolastico o un Docente non in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
4. Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria didattica, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.
5. La famiglia dell'allievo deve essere avvertita, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

SULLA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale Docente, sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982).

Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto.
Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

Arezzo lì, 15/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.Stefano Cammerieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93)